

DALL'EUROPA

FEDERICO ROMOLI

La sospensione del processo a carico dell'irreperibile Osservazioni a prima lettura

Con l'approvazione della proposta di legge 331-927-B lo scorso 2 aprile è stato finalmente introdotto (Capo III, immediatamente applicabile dopo la rituale *vacatio legis* successiva alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) il provvidenziale istituto della “sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili”, che di fatto – cancellando la classica contumacia, essenzialmente sostituita da un concetto ampio di “assenza volontaria” (v. il nuovo art. 420 *bis*) – rivoluziona la tradizionale impostazione del nostro ordinamento circa la partecipazione dell'imputato al processo (già ritenuta di difficile comprensione e “digestione” dai nostri colleghi anglosassoni).

Lasciamo ad altri interventi ed interpreti l'analisi specifica delle singole disposizioni di riforma e del loro impatto di sistema, limitandoci in questa sede a segnalare le principali norme di nuovo conio, con le quali si è evidentemente cercato di rendere il sistema processual-penale italiano più aderente ai fondamentali principi europei in materia di giusto processo (con una piena *restitution in integrum* delle facoltà dell'imputato, che rendeva insoddisfacente il quadro delineato dall'art. 175 *ante-riforma*: v. i nuovi artt. 489, co. 2, 604, co. 5-*bis*, e 625-*ter*) ed al contempo di porre un apprezzabile rimedio all'inutile, assurda, celebrazione di processi ad “entità astratte”.

In particolare – dopo la riformulazione dell'art. 419, ove l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare perde lo storico (ed invero vagamente minaccioso) avvertimento all'imputato che «*non comparendo sarà giudicato in contumacia*» – il novellato art. 420-*quater* (Sospensione del processo per assenza dell'imputato) stabilisce che «*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter e fuori delle ipotesi di nullità della notificazione, se l'imputato non è presente il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso sia notificato all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria. 2. Quando la notificazione ai sensi del comma 1 non risulta possibile, e sempre che non debba essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del processo nei confronti dell'imputato assente. Si applica l'articolo 18, comma 1, lettera b). Non si applica l'articolo 75, comma 3. 3. Durante la sospensione del processo, il giudice, con le modalità stabilite*

DALL'EUROPA

per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili».

L'art. 420-*quinquies* (Nuove ricerche dell'imputato e revoca della sospensione del processo) prevede gli adempimenti successivi all'applicazione della sospensione ed i casi di eventuale revoca: «1. Alla scadenza di un anno dalla pronuncia dell'ordinanza di cui al comma 2 dell'articolo 420-*quater*, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone nuove ricerche dell'imputato per la notifica dell'avviso. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza annuale, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso. 2. Il giudice revoca l'ordinanza di sospensione del processo: a) se le ricerche di cui al comma 1 hanno avuto esito positivo; b) se l'imputato ha nel frattempo nominato un difensore di fiducia; c) in ogni altro caso in cui vi sia la prova certa che l'imputato è a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti; d) se deve essere pronunciata sentenza a norma dell'articolo 129. 3. Con l'ordinanza di revoca della sospensione del processo, il giudice fissa la data per la nuova udienza, disponendo che l'avviso sia notificato all'imputato e al suo difensore, alle altre parti private e alla persona offesa, nonché comunicato al pubblico ministero. 4. All'udienza di cui al comma 3 l'imputato può formulare richiesta ai sensi degli articoli 438 e 444».

Seguono quindi le disposizioni di modifica della relativa disciplina in materia di dibattimento (artt. 489, 490, 513, 520 e 548), impugnazioni (art. 585, 603 e 604; compare inoltre il nuovo art. 625-*ter*), restituzione nel termine (art. 175), prescrizione (art. 159 c.p.); vengono infine aggiunti l'art. 143-*bis* alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di rito, nonché l'iscrizione (ed eliminazione, in caso di revoca) nel casellario giudiziale dei provvedimenti di sospensione del procedimento (artt. 3 (L), lett. i-*ter*), e 5 (L), lett. l-*bis*), D.P.R. n. 313/2002).